

**3. LEGGI E DECRETI MINISTERIALI CONCERNENTI
L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO**

PAGINA BIANCA

Nell'iniziare la consueta rassegna di provvedimenti legislativi e amministrativi che nel periodo in esame hanno interessato l'attività dell'Istituto nel suo duplice aspetto, occorre dire che i settori rivelatisi più dinamici continuano ad essere quelli dei crediti a medio e lungo termine all'esportazione e della cooperazione allo sviluppo, non disgiunti dagli interventi in campo valutario.

Quanto al comparto dei finanziamenti all'interno, invece, esso continua a segnare il passo - anche se non sono mancate proposte organiche e di lungo periodo capaci di far uscire la piccola e media impresa dalla situazione di impasse in cui da tempo si trova, come testimonia l'intensa attività parlamentare dell'anno appena trascorso - e a caratterizzarsi per una produzione per lo più volta al ripristino, attraverso la formula del rifinanziamento, di vecchi schemi d'incentivazione. Ma di ciò parleremo più diffusamente in seguito, nella seconda parte di questa rassegna.

Vediamo ora, in apertura, come si è venuta configurando la produzione normativa riguardante i settori cosiddetti "dinamici" e quali innovazioni comporti nei nostri rapporti economici e finanziari con l'estero.

Tra i provvedimenti legislativi dell'anno, un accenno deve senz'altro farsi alla legge 13 maggio 1988, n. 154 che converte, con modificazioni, il decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

Il comma 2 bis dell'art. 10, introdotto con la legge di conversione, stabilisce infatti la riduzione dal 2% allo 0,25% dell'imposta sostitutiva gravante sui finanziamenti a medio e lungo termine di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 601/73 nonché dell'aliquota prevista per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore ai 18 mesi (art. 19 dello stesso D.P.R. n. 601/73) che passa così dallo 0,25% allo 0,05% anche per le operazioni non rientranti nell'ambito della legge 227/77.

Tale disposizione è importante perchè non solo produce una riduzione dell'onere fiscale nei termini sopra indicati, ma semplifica altresì l'applicazione del tributo unificando le aliquote relative ai

finanziamenti agevolati e non.

Quanto alla normativa di attuazione è da segnalare, invece, il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

Il regolamento si articola in sei titoli, di cui si evidenziano soprattutto il secondo, concernente le procedure per l'attuazione delle iniziative di cooperazione e il terzo, riguardante le disposizioni amministrativo-contabili.

Il provvedimento indica tra l'altro le procedure da adottare per la stipula di convenzioni e contratti inerenti l'attuazione di iniziative di cooperazione. Più precisamente, bisognerà far ricorso alla trattativa privata nei casi specificamente indicati; ai pubblici incanti, alla licitazione privata e all'appalto - concorso nel caso in cui il valore dell'iniziativa superi i 2 miliardi di lire e alla procedura concorsuale nel caso in cui il valore della stessa sia inferiore a tale importo.

Sempre con riferimento alla cooperazione allo sviluppo si ricorda inoltre la delibera del CICS del 18 aprile 1988, n. 16 che stabilisce che, alla concessione dei crediti agevolati di cui all'art. 7 della citata legge n. 49/87, si provveda per l'anno 1988 con la riserva già effettuata per l'esercizio precedente e non impiegata, pari a 100 miliardi di lire, del Fondo rotativo di cui agli artt. 26 della legge n. 227/77 e 6 della legge n. 49/87.

Qualora tale riserva si dovesse rivelare insufficiente rispetto alle esigenze maturate nel corso dell'anno, il CICS effettuerà allora un riesame della situazione allo scopo di integrare la riserva di fondi esistente con ulteriori risorse a valere sulle assegnazioni del Fondo rotativo per il 1988 in base all'effettivo fabbisogno di finanziamenti.

In proposito si rammenta che, con decisione n. 37 del 21 dicembre 1987, si è convenuto di riservare annualmente, ad iniziative di joint-ventures con aziende argentine, 1/5 della suddetta quota del Fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale al fine di favorire i trasferimenti di tecnologie dall'Italia e la loro applicazione ai processi produttivi in Argentina.

Completano il quadro degli interventi in materia: l'ulteriore

conferma da parte del Comitato direzionale (delibera del 15 giugno 1988) delle direttive di attuazione degli indirizzi programmatici del CICS - nel testo già adottato nella riunione dello stesso Comitato del 2 dicembre 1987 - in ordine soprattutto alle priorità geografiche per la cooperazione bilaterale e multilaterale e l'intervenuto affinamento della procedura operativa per le domande di finanziamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/87 (riunione Comitato direzionale del 29/9/1988). L'esperienza di questi primi mesi di applicazione della predetta procedura aveva posto infatti in evidenza come all'elevato interesse delle aziende per questo tipo di finanziamenti si unisse anche un forte stato di incertezza circa le regole da seguire e la documentazione da allegare alla domanda. Si è così ritenuto opportuno mettere a punto un modulo di richiesta di finanziamento - sullo standard di quelli in uso presso i principali organismi internazionali e comunitari attivi nella promozione di joint-ventures - contenente, in forma estremamente sintetica, informazioni sul richiedente, sulla costituenda impresa mista e sulla richiesta di finanziamento, cioè tutti quegli elementi di base che potranno poi consentire al Ministero di inquadrare la domanda di finanziamento da sottoporre all'istruttoria bancaria da parte di Mediocredito centrale.

In precedenza era stato anche approvato un documento (riunione del Comitato consultivo del 2/6/1988) in cui, sempre al fine di assicurare il pieno successo e la più ampia diffusione dello strumento dell'impresa mista nei PVS, veniva indicata la strategia da seguire nel medio periodo, avendo però cura di adeguare costantemente le singole azioni concertate alle realtà politiche, economiche e sociali dei vari paesi.

Proseguendo nella disamina dei provvedimenti di attuazione, bisogna poi soffermarsi sui numerosi decreti del Ministro del tesoro intervenuti nell'anno a regolare l'attività dell'Istituto nel settore dei crediti a medio e lungo termine all'esportazione.

Particolare rilievo riveste innanzitutto il decreto n. 123 del 1° marzo scorso recante condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

Il decreto, in vigore dal 19 aprile 1988, riunisce in un unico provvedimento, coordinandole, le disposizioni contenute in ben 32 decreti

di attuazione e di modificazione che hanno fatto seguito alla legge n. 227/77.

La necessità di procedere ad un tale compito è stata peraltro avvertita, e si è fatta più incisiva, dopo l'intervenuto consolidamento della normativa internazionale in un testo unico recepito dalla decisione del Consiglio dei Ministri CEE del 13 ottobre '86 e dalle intese recentemente raggiunte in sede OCSE allo scopo di rafforzare la trasparenza e la disciplina del settore.

Il citato decreto non si limita tuttavia a coordinare le norme precedentemente in vigore ma, in relazione al mutato contesto internazionale, introduce anche numerose innovazioni quali: la soppressione del limite di 75 miliardi per le operazioni con provvista in lire e denominate in valuta; l'eliminazione del tetto percentuale (fissato nel 70%) del costo agevolabile per l'approntamento della fornitura e la riduzione da 12 a 6 mesi del periodo minimo di approntamento della stessa (art. 7); l'adozione di un tasso di riferimento per la lira nelle operazioni con dilazione di pagamento compresa tra i 18 e i 24 mesi (art. 18) e, infine, la possibilità di operare, per le operazioni commerciali con dilazione compresa tra i 18 e i 24 mesi, smobilizzi sull'estero di crediti assistiti da semplice lettera di credito irrevocabile rilasciata da banca estera per conto del beneficiario della dilazione di pagamento (art. 28). Nel costo effettivo dello smobilizzo si terrà conto anche di tutte le commissioni d'uso relative alla conferma della lettera di credito.

Il provvedimento in esame ammette infine che l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale possa essere accordato anche alle operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 15, lett. f), della legge n. 227/77. In precedenza, l'intervento dell'Istituto nelle operazioni della specie era regolato solo da una circolare.

E' da aggiungere tuttavia che l'intervento del Mediocredito, quantunque figuri fra le operazioni con provvista sui mercati esteri (Titolo III del citato D.M. n. 123/88), può essere effettuato anche a fronte di un finanziamento con provvista sul mercato interno.

Del pari, notevole importanza riveste la decisione del Ministro del tesoro, comunicata al Mediocredito centrale in data 24 giugno, con la

quale si consente, a partire dal 15 luglio '88 - cioè in concomitanza con la soppressione dei tassi della matrice "Consensus" per i paesi della prima categoria - l'uso dei tassi di interesse commerciali di riferimento (TICR) anche per le operazioni di credito all'esportazione nei paesi comunitari.

L'eventuale intervento da parte del Mediocredito centrale nella forma del contributo agli interessi dovrà essere effettuato in modo tale da assicurare il livello del tasso di interesse contrattuale non inferiore alla misura del TICR (stabilizzazione).

In tal modo non solo viene meno il vincolo che limitava l'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni infracomunitarie alla sola forma del sconto o dell'anticipazione al tasso ufficiale di sconto, ma viene eliminata nel contempo la discriminazione in precedenza esistente nei confronti delle nostre esportazioni rispetto alle esportazioni nella Comunità di operatori di paesi terzi.

Le operazioni infracomunitarie oggetto dell'intervento di stabilizzazione del Mediocredito centrale - è detto ancora - non potranno tuttavia beneficiare della garanzia del rischio di cambio nè potranno ad esse applicarsi i tassi d'interesse previsti per le operazioni con dilazione compresa tra i 18 e i 24 mesi.

Altro provvedimento di rilievo è poi il decreto del Ministro del tesoro del 9 gennaio 1989, che sostituisce integralmente il decreto dello stesso Dicastero del 26 luglio 1988 - i cui contenuti erano stati già trasfusi nella circolare di questo Istituto n. 59 del 15/9/1988 - ritoccando ulteriormente all'ingiù le misure in precedenza fissate delle commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti e aziende di credito nazionali per gli oneri connessi con le operazioni di credito a medio e lungo termine all'esportazione.

Si ricorda per inciso che, contrariamente a quanto in precedenza disposto dai due decreti del 18 e del 22 dicembre 1987 - i quali confermavano per l'anno in corso, nelle stesse percentuali anteriormente stabilite, sia la misura massima delle commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori (pari allo 0,80% per tutte le operazioni in valuta estera, con l'eccezione degli smobilizzi pro soluto per i quali restava fissata allo 0,40% una tantum) che la commissione da

riconoscere al Mediocredito centrale per i finanziamenti da questi effettuati con provvista in lire e in valuta (pari allo 0,65%) - già il decreto del 26 luglio '88 interveniva apportando una prima significativa limatura alle anzidette percentuali.

Con il successivo provvedimento poi, quello per l'appunto del 9 gennaio '89, tali percentuali sono state ancora una volta riviste verso il basso, secondo la seguente articolazione e graduazione:

- per le operazioni di credito all'esportazione con provvista sul mercato interno, la commissione è fissata nella misura dello 0,35% (dallo 0,40% precedente, cioè del DM 26.7.'88) annuo nel caso di dilazione di pagamento superiore ai 18 e inferiore ai 24 mesi e nella misura dello 0,50% (0,75%) annuo nel caso di dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi;
- per le operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento superiore ai 18 e inferiore ai 24 mesi, la commissione viene fissata nelle seguenti misure:
 1. - per le operazioni effettuate con prestiti esteri, 0,35% (0,40%) annuo,
 2. - nel caso di operazioni perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali
 - a) 0,35% (0,40%) annuo nel caso di smobilizzo pro solvendo
 - b) 0,30% (0,35%) una tantum nel caso di smobilizzo pro solvendo senza garanzia
 - c) 0,25% (0,30%) una tantum nel caso di smobilizzo pro soluto,
 3. - per le operazioni di smobilizzo sull'estero di crediti assistiti da lettera di credito irrevocabile rilasciata da banca estera per conto del beneficiario della dilazione di pagamento, 0,30% (0,35%) una tantum;

- per le operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi, la commissione viene fissata nelle seguenti misure:
 1. per le operazioni effettuate con prestiti esteri, 0,50% (0,75%) annuo,
 2. - nel caso di operazioni perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali
 - a) 0,50% (0,75%) annuo in caso di smobilizzo pro solvendo
 - b) 0,45% (0,60%) una tantum in caso di smobilizzo pro solvendo senza garanzia
 - c) 0,40% (0,50%) una tantum in caso di smobilizzo pro soluto;
- per i crediti finanziari, infine, disciplinati dall'art. 5 del già illustrato decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123 ed effettuati mediante provvista attinta sui mercati finanziari interno, estero o internazionale ovvero con mezzi propri, la commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale è stabilita nella misura dello 0,45% (0,60%) annuo.

Le predette commissioni sono entrate in vigore il 20 gennaio 1989. Si intendono pertanto abrogati sia i decreti ministeriali del 18 e del 22 dicembre 1987 in precedenza citati sia il decreto del 26/7/1988.

Da segnalare anche il decreto del 21 luglio scorso, emanato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, in quanto autorizza il Mediocredito centrale ad addebitare alla quota del fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge n. 394/81, a titolo di rimborso spese per l'attività da esso svolta nella gestione della garanzia integrativa di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), una commissione pari allo 0,10% dell'ammontare della garanzia deliberata, da operarsi una volta soltanto, per ciascun finanziamento formalizzato in contratto, alla relativa data di stipulazione.

La statuizione in oggetto è contenuta in un comma di nuova formulazione, inserito dopo il 4° comma dell'art. 7 del D.M. 2 luglio 1987 che, come è noto, ha apportato alcune importanti modifiche all'originario meccanismo di concessione dei finanziamenti agevolati della legge n. 394/81.

Si ricorda inoltre che l'art. 11, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), in precedenza richiamata, ha stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo rotativo (art. 2 della legge n. 394/81) - costituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi extracomunitari - possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi per la concessione ai soggetti beneficiari dei finanziamenti, non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50% dell'ammontare del finanziamento medesimo.

Tra le decisioni prese nell'anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, un accenno merita ancora la delibera del 5 ottobre 1988 con la quale, a modifica di quanto in precedenza stabilito, si è convenuto di estendere da 3 a 5 anni la durata massima dell'intervento agevolativo sulle operazioni di esportazione di beni di consumo durevole e semiprodotti industriali. Resta comunque inteso che, per le singole operazioni, la durata dell'agevolazione verrà valutata di volta in volta in relazione, in particolare, alla natura dei beni esportati, al loro contenuto tecnologico, all'entità della fornitura, al prezzo unitario del bene e alla situazione economico-finanziaria del paese acquirente. Tale mutamento di indirizzo si è reso necessario, oltre che per adeguare l'intervento del Mediocredito centrale alle condizioni del mercato, per cercare di bilanciare - attraverso appunto un allungamento dei termini di pagamento - gli effetti negativi degli esigui margini di agevolazione consentiti dagli attuali livelli dei tassi minimi di interesse.

Da ultimo si ricorda che, con il 1° ottobre 1988, è in vigore la riforma valutaria basata sul principio che "tutto è libero tranne quello che risulta espressamente vietato". Sono entrati infatti in vigore il decreto delegato sulle "Disposizioni in materia valutaria" (D.P.R. 29

settembre 1987, n. 454), il decreto ministeriale 1° febbraio 1988, n. 21, con le relative norme di attuazione del D.P.R. n. 454/87 e il testo unico valutario che raccoglie e coordina tutte le norme legislative in materia (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148), anche se, quest'ultimo, con decorrenza 1° gennaio 1989.

Dei provvedimenti citati, di certo quello più importante per la sua diretta incidenza sull'attività dell'Istituto è il decreto 1° febbraio '88, n. 21, emanato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro.

L'art. 22 stabilisce infatti che la delega valutaria al Mediocredito centrale venga d'ora in avanti circoscritta, cioè a far data dal 1° ottobre '88, ai soli casi di costituzione all'estero, da parte di imprese residenti, di conti e depositi connessi con l'effettuazione di operazioni agevolate per le quali non venga richiesta la garanzia assicurativa SACE e ricorrano le seguenti condizioni:

- il valore del contratto non sia superiore a 50 miliardi di lire o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda,
- ovvero quando, indipendentemente da qualsiasi limite di importo, il regolamento sia effettuato a valere su un credito di aiuto o misto concesso ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Si intendono pertanto abrogate - è detto ancora - sia le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 12 marzo 1981 e 18 luglio 1985 sia ogni altra disposizione che possa rivelarsi in contrasto con quanto disposto dal presente decreto.

Sempre in tema di competenze valutarie è da segnalare ancora l'art. 19, quarto comma, del già menzionato D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (testo unico delle norme di legge in materia valutaria) il quale, in conformità a quanto stabilito dal corrispondente articolo del D.P.R. n. 454/87, demanda ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, secondo le rispettive competenze, la possibilità di delegare l'UIC, la Banca d'Italia, la SACE e lo stesso Mediocredito centrale al rilascio di autorizzazioni particolari, determinando però i casi e le condizioni per derogare alle limitazioni ed eccezioni previste.

La disposizione ribadisce in sostanza il principio che, salvo casi determinati, nessuna autorizzazione valutaria dovrà essere più richiesta agli enti a ciò finora preposti.

Vengono poi confermate le disposizioni relative alla liberalizzazione di tutte le transazioni valutarie con l'estero, ad eccezione di quelle rientranti nell'ambito del monopolio dei cambi. Tuttavia, i Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, sentita la Banca d'Italia, possono introdurre, con decreto interministeriale, deroghe agli obblighi e ai divieti previsti per assicurare il citato monopolio dei cambi (art. 6 dello stesso D.P.R. n. 148/88), in relazione anche all'attuazione dell'Atto unico europeo e alla progressiva integrazione monetaria.

Con decreto interministeriale del 26 luglio 1988, n. 329, è stato infatti disposto che le banche abilitate nonché gli istituti di credito speciale non aventi qualifica di banca abilitata possano aprire, in deroga al divieto di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 148/88, linee di credito in valuta e in lire a favore dell'estero, di durata superiore a 18 mesi, eccezion fatta per i crediti finanziari connessi ad accordi intergovernativi. Al decreto erano peraltro allegate delle direttive, in conformità alle quali l'UIC ha successivamente emanato (29.7.1988) delle disposizioni per l'operatività in cambi delle banche abilitate.

In conclusione, volendo esprimere un giudizio di sintesi sulla riforma valutaria, pur senza entrare nei suoi contenuti tecnici, basterà dire che le nuove norme aumentano i gradi di libertà nella posizione in cambi (e, quindi, elevano il limite massimo del rischio che ciascuna banca può assumere); consentono di operare più liberamente con gli strumenti di copertura dei rischi di cambio e di interesse; ampliano in misura notevole la possibilità di concedere prestiti in valuta a residenti e in lire a non residenti; accrescono l'efficienza del sistema attraverso una drastica riduzione delle autorizzazioni e, non ultimo, pongono le basi per una maggiore competitività.

Come anticipato all'inizio di questa rassegna, anche nell'anno in corso il comparto dei finanziamenti alle p.m.i. ha continuato a segnare il passo e a caratterizzarsi per una produzione normativa assai limitata e per lo più volta al ripristino, attraverso la formula del rifinanziamento, di vecchi schemi d'incentivazione. E ciò, sebbene non siano mancate - come detto - proposte organiche e di lungo periodo capaci di far uscire la piccola e media impresa dalla situazione di impasse in cui da tempo si trova.

Intendiamo soprattutto riferirci al testo unificato, predisposto dall'on.le Righi e approvato dalla Commissione attività produttive della Camera in sede referente già alla fine di luglio, e allo schema di disegno di legge predisposto dall'on.le Battaglia sullo stesso argomento ma ancora in attesa di un concerto ministeriale.

Senza peraltro entrare nel merito dei due testi in esame, sarà qui sufficiente osservare che il provvedimento d'iniziativa governativa (d.d.l. Battaglia) si discosta da quello d'iniziativa parlamentare (Righi) sia per l'ampiezza dei contenuti (si spazia infatti dalle misure per la diffusione di nuove tecnologie ai fondi chiusi, ai prestiti partecipativi, alle società finanziarie per l'innovazione, all'istituzione di un osservatorio economico per le p.m.i., all'introduzione di agevolazioni fiscali, ecc.) che in ordine ai soggetti beneficiari (questa volta decisamente più restrittivo rispetto al testo Righi, in quanto si limita a prendere in considerazione le sole imprese industriali di minori dimensioni). Entrambi i testi, tuttavia, si sforzano di pervenire ad una normativa che sia veramente funzionale alle esigenze di crescita e di rinnovamento della piccola e media impresa e in linea nel contempo con quel processo di razionalizzazione delle strutture produttive, organizzative e commerciali che il completamento del mercato unico europeo postula come necessario.

Tornando ora ai cosiddetti provvedimenti-ponte emanati nel periodo in esame per non interrompere il flusso dei finanziamenti alle imprese, va in particolare segnalato l'Atto Camera n. 3401 - già approvato dal Senato alla fine dello scorso mese di novembre e attualmente all'esame della Commissione attività produttive della stessa Camera in sede referente, che ne ha chiesto l'assegnazione in sede legislativa - che

stanza 650 miliardi di lire per far fronte alle domande presentate, e non accolte per esaurimento di fondi, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle p.m.i. e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria. Altri 70 miliardi di lire erano stati in precedenza stanziati per lo stesso fine, cioè per la concessione dei particolari contributi previsti dalla legge n. 399/87, dall'art. 15, comma 35, della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988).

Si ricorda ancora per inciso che la su menzionata legge n. 399/87 ripristinava a sua volta, per il solo 1987, gli interventi legislativi venuti meno con la scadenza sia della legge n. 696/83 che del D.P.R. n. 902/76 e della legge n. 752/82, recante norme per il settore minerario. A questi ultimi due provvedimenti, la predetta legge assegnava, rispettivamente, 80 e 200 miliardi di lire.

Dei contenuti della legge n. 399/87 si è già ampiamente parlato nel corso della precedente relazione. Con riguardo agli ulteriori stanziamenti previsti dalla legge n. 67/1988 e dall'Atto Camera n. 3401 per poter accordare a tutte le circa 11.000 domande presentate a valere sulla "399" i relativi contributi, è da dire invece che la Commissione CEE non ha ancora dato il suo definitivo benestare. Sembra anzi che la stessa istituzione sia orientata - sebbene nessuna comunicazione ufficiale sia finora pervenuta - a non frapporre ostacoli all'eventuale utilizzo dei 70 miliardi già stanziati con la legge n. 67/1988 ed a limitare al contrario il suo assenso per il maggior importo previsto nel più volte citato Atto Camera n. 3401, consentendo cioè in luogo dei 650 miliardi ivi contemplati uno stanziamento di soli 330 miliardi, per un totale quindi di 400 miliardi di lire.

Sempre secondo fonti non ufficiali sembra inoltre che il predetto Esecutivo comunitario intenda condizionare questa sua autorizzazione ad una revisione dell'entità dei contributi accordabili alle piccole e medie imprese.

Altro aspetto da evidenziare in questa sede è poi la molteplicità di posizioni oggi esistente, sia a livello comunitario che di singoli Stati membri, circa il significato e la portata da dare al termine

"piccola e media impresa".

Già in ambito comunitario non esiste infatti, a tutt'oggi, una definizione univoca di piccola e media impresa, anche se poi a prevalere è quella utilizzata dalla BEI: cioè imprese con non più di 500 addetti e 75 milioni di ECU di capitale investito. Altri criteri vengono infatti adottati, tanto per citare alcuni esempi, nella valutazione dei cosiddetti "aiuti d'importanza minore" notificati ai sensi dell'art. 93, par. 3, del Trattato di Roma dove, in conformità della decisione della Commissione del 19 dicembre 1984, sono piccole e medie imprese quelle con meno di 100 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di ECU o nel caso degli accordi "d'importanza minore" dove, in base alle due comunicazioni della Commissione del 1977 e del 1986, non sono ritenuti in contrasto con le regole comunitarie sulla concorrenza (art. 85, par. 1, del Trattato di Roma) quegli accordi in cui la cifra d'affari annuale complessiva delle imprese partecipanti non supera i 200 milioni di ECU.

E lo stesso dicasi per gli altri paesi della Comunità, Italia compresa, sebbene la maggior parte delle nostre leggi di agevolazione (legge n. 46/1982 e la già citata legge n. 399/87) preferisca ricorrere ai parametri fissati dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, ossia: 300 addetti e 14,21 miliardi di capitale investito.

Per i due progetti di legge in precedenza ricordati - il d.d.l. d'iniziativa parlamentare (Righi) e quello d'iniziativa governativa (Battaglia) - si dovrebbe invece considerare piccola e media impresa industriale quella avente non più di 300 addetti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.

Occorre tuttavia aggiungere che, proprio per mettere ordine a questa ridda di definizioni, è stata recentemente presentata una proposta di legge (Atto Camera n. 2968) che, per l'appunto, detta norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo. In essa si propone di assumere una parametrizzazione di tipo quali-quantitativo, più in linea con il progetto previsto dall'Atto unico europeo, e precisamente: capitale investito e fatturato, rispettivamente non superiori a 14,5 e 25 miliardi di lire; addetti, fino ad un numero complessivo di 250 unità.

Proseguendo dopo queste digressioni nel nostro excursus legislativo, un altro filone importante di provvedimenti è certamente quello che ha interessato nell'anno il Mezzogiorno d'Italia, dove si è andata completando la manovra per l'attivazione dei servizi reali alle imprese - considerati a ragione il fulcro della nuova politica per il Meridione - e delle altre agevolazioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Con il decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, sono stati innanzitutto fissati i criteri e le modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali, in attuazione dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 64/86.

Si ricorda in proposito che beneficiarie del contributo sono per l'appunto le piccole-medie imprese industriali - con ciò intendendo quelle con capitale investito non superiore a 50 miliardi di lire e meno di 300 dipendenti (200 in caso di imprese edili) - le imprese commerciali (con un numero complessivo di addetti inferiore a 300), turistiche (con un capitale investito non superiore a 10 miliardi) e di servizi (con un fatturato non superiore a 50 miliardi di lire e un massimo di 100 addetti), nonché le imprese agricole e artigiane aventi stabile sede nel Mezzogiorno e che svolgano la loro attività nei relativi territori.

Sono invece da ritenersi escluse quelle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i limiti dianzi indicati.

Un successivo provvedimento (D.M. 25 giugno 1988, n. 372) ha poi ulteriormente ampliato la cerchia dei potenziali beneficiari del contributo in esame, includendovi anche le imprese operanti nel ramo delle industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia.

In precedenza erano intervenute alcune delibere del CIPI con le quali si era provveduto ad individuare le categorie di servizi reali da destinare al sostegno delle attività produttive del Meridione (delibere del 16 e del 31 luglio 1986 e delibera del 24 marzo 1988) nonché a disciplinare gli incentivi da concedere a loro volta alle imprese